



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 - PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA

IDRAULICA (AG - CL - EN)

SEDE: VIA ACRONE, 51 - 92100 AGRIGENTO

Protocollo n. 29769 del 05/11/2025

ORDINANZA

Rimozione passerella provvisoria sul Vallone Castello in C.da Torre di Ribera individuato con le coordinate 37°30'01.2"N 13°14'38.9"E realizzato nell'ambito dei lavori di realizzazione di una condotta DN 600 dalla traversa Magazzolo al Fiume Verdura – III Stralcio.

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

Premesso che

A seguito di un Tavolo Tecnico che si è svolto in data 24 ottobre 2025 presso la sede del Genio Civile di Agrigento, con la partecipazione dei rappresentanti dell'Autorità di Bacino, del Genio Civile, del Corpo Forestale (Ispettorato Foreste), del Consorzio di Bonifica e del Servizio Regionale di Protezione Civile, il tema all'ordine del giorno era l'individuazione e la revoca delle autorizzazioni relative agli attraversamenti a guado in alveo dei corsi d'acqua, in ambito provinciale, autorizzati dall'Ufficio del Genio Civile, che ne aveva competenza sino al 2018. Detto Ufficio in quella sede ha comunicato che a far data dagli anni 90 non sono state rilasciate autorizzazioni di attraversamenti permanenti in guado, ma solo tre pareri per la realizzazione di passerelle sommergibili provvisorie, solo per il tempo strettamente necessario per la realizzazione di opere principali, da dismettere comunque a lavori ultimati.

È stato reperito, in particolare, il parere n. 164, del 24/05/1994 recante prot. n. 5914, rilasciato dal Genio Civile di Agrigento al Consorzio di Bonifica Gorgo Verdura Magazzolo (le cui competenze sono state assorbite oggi dal Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento), per la realizzazione di una passerella provvisoria sul Vallone Castello, in contrada Torre di Ribera. Il parere era valido per un periodo limitato di quattro mesi.

A seguito di ciò, l'Autorità di Bacino ha proceduto a condurre sopralluoghi di verifica sui siti indicati, per accertare la presenza e la legittimità delle strutture autorizzate.

Nel sopralluogo è stato accertato che il manufatto è ancora presente e apparentemente in uso,

nonostante siano trascorsi oltre trent'anni dal rilascio del parere temporaneo. Non risultano atti o documenti che autorizzino la sua permanenza. La struttura permane in assenza di validità autorizzativa attuale, in evidente difformità con la condizione temporanea originaria.

Ciò premesso,

Visto il D.S.G. n. 360/2023, con cui questa Autorità ha emanato specifica Direttiva “*Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all’interno di alvei e aree golenali*”, ai sensi del R.D. n. 523/1904, finalizzata alla prevenzione e mitigazione del rischio idraulico derivante dalla presenza di piste e guadi in alveo e nelle aree golenali, opere vietate dal citato “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” del 1904;

Rilevato che

la presenza, il mantenimento e/o l'utilizzo di opere di attraversamento inadeguate sui corsi d'acqua comporta:

- ✓ ostacolo al regolare deflusso delle acque fluviali e incremento delle condizioni di pericolo idraulico;

Ritenuto che

la permanenza di manufatti non autorizzati all'interno degli alvei costituisce violazione alle disposizioni del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonché causa di concreto e attuale pericolo per la pubblica e privata incolumità e che devono essere, pertanto, immediatamente rimosse a cura e spese dei soggetti pubblici e privati individuati quali responsabili della loro realizzazione, mantenimento ed uso improprio;

Considerato che

nella direttiva vengono richiamati:

- ✓ l'art. 93 del R.D. 523/1904 che stabilisce che “Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti”;
- ✓ l'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, stabilisce che sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori ed atti:
 - x g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
 - x h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

Considerato che

tutte le opere di attraversamento di alvei di corsi d'acqua pubblica, devono essere realizzate secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore e più precisamente:

- ✓ capitolo 5.1.2.3 (Compatibilità Idraulica) delle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17/01/2018 e al capitolo C5.1.2.3 (Compatibilità Idraulica) della Circolare 21/01/2019, n. 7 del Consiglio Superiore Lavori Pubblici;

- ✓ “Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA e approvate con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022;
 - ✓ “Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d’acqua” redatte ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA e approvate con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022,
- Per tali opere, progettate e dimensionate in relazione ai contenuti delle norme sopra elencate, dovrà essere richiesto all’Autorità di Bacino il rilascio preventivo dell’Autorizzazione Idraulica Unica.

Ritenuto che

- ✓ la presenza di manufatti in alveo non autorizzati costituisce causa concorrente all’accumulo di corpi estranei nei nodi e nelle intersezioni con opere idrauliche del reticolo fluviale, determinando pressioni sugli argini fino alla loro conseguente rottura, nonché vere e proprie ostruzioni e parzializzazioni della sezione idraulica che comportano esondazioni significative.
- ✓ Ostruzioni in alveo, sono dunque causa di accumulo di detriti nella parte a monte dell’attraversamento (effetto briglia) contribuendo, quindi, all’interrimento del corso d’acqua anche per lunghi tratti.
- ✓ tali opere, costituiscono violazione alle disposizioni che il citato R.D. n. 523/1904 detta in ordine alle attività consentite o meno in prossimità di alvei e zone golenali e alle distanze che da questi ciascun manufatto deve rispettare;

Tutto ciò premesso ed in considerazione che

- ✓ la realizzazione di un guado provvisorio sul Vallone Castello è avvenuta con il rilascio di un parere provvisorio della durata di mesi quattro (4) datato 24/05/1994 e non prorogabile;
- ✓ dopo la realizzazione del ponte, la passerella provvisoria doveva essere rimossa ripristinando lo stato dei luoghi;
- ✓ il manufatto è ancora presente e apparentemente in uso, nonostante siano trascorsi oltre trent’anni dal rilascio del parere temporaneo. Non risultano atti o documenti che autorizzino la sua permanenza. La struttura permane in assenza di validità autorizzativa attuale, in evidente difformità con la condizione temporanea originaria.
- ✓ la presenza del manufatto costituisce causa concorrente all’accumulo di corpi estranei nei nodi e nelle intersezioni con opere idrauliche del reticolo fluviale;
- ✓ in occasione di successivi eventi piovosi intensi potrebbe verificarsi l’esondazione del corso d’acqua con pericolo per la privata e pubblica incolumità;

VISTA la legge regionale n. 8/2018 con la quale è stata istituita l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alla quale sono state attribuite, tra le altre, le competenze in materia di polizia idraulica discendenti dal sopracitato R.D. n. 523/1904 precedentemente in capo agli Uffici del Genio Civile dell’Isola;

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto n° 523 del 25/7/1904;

VISTO l’art. 378 della Legge 20/3/1865 n° 2.248, all. f, così come modificato dall’art. 1 del Regio Decreto n° 1.688 del 19/11/1921;

VISTO il D.S.G. 360 del 30/05/2023 Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904 - Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico Rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all’interno di alvei e aree golenali

ORDINA

al Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, ai sensi dell’art. 378 della Legge 20/3/1865 n. 2.248, all. f, così come modificato dall’art. 1 del Regio Decreto n. 1.688 del 19/11/1921, la demolizione della passerella provvisoria sul Vallone Castello in C.da Torre di Ribera ripristinando lo stato dei luoghi

nel punto individuato con le coordinate **37°30'01.2"N 13°14'38.9"E** entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente;

D I S P O N E

che copia della presente ordinanza venga notificata al Consorzio di di Bonifica 3 Agrigento, al comune di Ribera e pubblicata sul sito istituzionale di questa Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 68 L.R. 12/08/2014 n. 21.

Il Sindaco del Comune di Ribera, nella qualità di Autorità di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/1992, nelle more della realizzazione degli interventi oggetto di ordinanza, avrà cura di attivare tutte le procedure per la tutela della privata e pubblica incolumità, specie in occasione degli avvisi di allerta per rischio idrogeologico e idraulico diramati dalla protezione civile.

A comprova dell'avvenuta demolizione della struttura di attraversamento e quindi della conseguente rimessa in pristino dell'area, il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento dovrà produrre, entro il termine di 15 giorni dal termine perentorio concesso per l'ottemperanza (30 giorni dalla notifica della presente) apposita dichiarazione, asseverata a firma di tecnico abilitato iscritto ad ordine professionale e corredata da idonea documentazione fotografica, che attesti l'avvenuta ottemperanza e quindi la rimessa in pristino dell'area demaniale;

A V V E R T E

che in assenza di riscontro, nei modi indicati e nei termini assegnati, questa Autorità di Bacino attiverà ogni ulteriore procedura finalizzata alla demolizione della struttura di attraversamento e quindi alla rimessa in pristino dei luoghi in danno fatta salva la ripetizione delle spese ed ogni altro eventuale ulteriore onere.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nei termini di legge.

Visti gli aspetti legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Amministrativo

Dott. Benito Di Francesco

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"*

**Il Dirigente del Servizio 5
Calogero Zicari**